

# Circolare Lavoro

26 Settembre 2016

## PENSIONI E PART-TIME AGEVOLATO

La legge di Stabilità 2016 ha introdotto un **part-time agevolato per i lavoratori dipendenti del settore privato vicini alla pensione**. Per sfruttare questa nuova possibilità bisogna soddisfare due requisiti: raggiungere l'età minima per il diritto alla pensione di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018 e aver già maturato i requisiti minimi contributivi per il diritto allo stesso trattamento (20 anni).

In particolare, il lavoratore titolare di rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato può concordare con il datore di lavoro la riduzione dell'orario del rapporto di lavoro in misura compresa tra il 40 ed il 60% per un periodo non superiore a quello intercorrente tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia.

Ebbene, tali soggetti, previo accordo scritto individuale con il datore di lavoro (senza che sia stato previsto alcun requisito circa l'organico minimo dell'impresa e/o il settore di appartenenza o produttivo), per un periodo non superiore a quello intercorrente tra la data di accesso al beneficio in esame e la data di maturazione del requisito anagrafico previsto dall'articolo 24, comma 6, del decreto legge n. 201/2011, possono ridurre l'orario del rapporto di lavoro (che deve quindi essere, all'atto della presentazione della domanda, in corso di svolgimento a tempo pieno) in una misura compresa tra il 40 e il 60%, ottenendo mensilmente dal datore di lavoro una somma corrispondente alla contribuzione previdenziale (normalmente l'aliquota è pari al 23,81%) a fini pensionistici a carico del datore relativa alla prestazione lavorativa non effettuata: tale importo non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è soggetto a contribuzione previdenziale (ivi inclusa quella relativa all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

Inoltre, per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa ai sensi di quanto sopra, è riconosciuta dall'Inps la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione non effettuata.



Studio Associato Fornabaio  
Commercialisti e Consulenti del Lavoro

Va evidenziato che in pratica, a fronte di un orario normale di lavoro che sia in corso di svolgimento in misura pari a 40 ore settimanali (cd. “tempo pieno”), in base alla norma che stiamo esaminando la prestazione ridotta dovrà essere compresa tra un minimo di 16 (riduzione del 60%) e un massimo di 24 ore (riduzione del 40%) effettive di lavoro prestato.

Dal punto di vista operativo, la legge di Stabilità 2016 prevede che l’accesso al part-time agevolato sia autorizzato dalla Direzione territoriale del lavoro e dall’Inps, su domanda del datore di lavoro e previo accordo scritto tra le parti, nei limiti delle risorse stanziare dalla manovra e sulla base delle modalità stabilite dal Decreto Ministeriale 7 aprile 2016 e dalla Circ. Inps n.90 del 26/05/2016.

Ritenendoci a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.